

del procedimento) e ciò nonostante non si svolgeva per impossibilità del mediatore designato. Nel "verbale di rinvio" risulta che le parti, d'intesa, concordavano per altra data il nuovo incontro, ma il giudice rievocò che non vi è un documento che comprovò l'esito di tale procedura.

Da quanto emerge dall'ordinanza, mentre il difensore dell'opponente deduceva che l'incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all'organismo di svolgere l'incontro con mediatore della convenuta oppostore deduceva per contro che l'opponente non avrebbe partecipato all'appuntamento senza addurre alcun giustificato motivo.

Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto di dover approfondire la questione, chiedendo alle parti di fornire ulteriori chiarimenti (con eventuali documenti a supporto) sull'esito della procedura tenuta presso l'organismo di mediazione adito dall'opponente nei limiti propri della riservatezza della stessa sollecitando le parti ad avviare o riprendere la mediazione.

«Un regolare svolgimento «a causa di impreviste inefficienze dell'organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti», si rende necessario rimettere in termini le stesse per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo.

Il Tribunale di Pavia, con l'ordinanza del 26 ottobre scorso (estensore Marzocchi) affronta una questione alquanto delicata circa il corretto esperimento della mediazione nel corso di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo. E nota infatti la querelle che vede contrapposti due orientamenti della giurisprudenza di merito circa le conseguenze della declaratoria di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (ex lege ovvero ex officio iudicis) sul solo giudizio di opposizione ovvero anche sul decreto ingiuntivo.

E nell'attesa della pronuncia della Corte di cassazione che non dovrebbe tardare molto risolvendo la problematica questione interpretativa, il giudice pavese prima di assumere